



## COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” (RSPP) E PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.**

**Scadenza offerte il giorno: 24/10/2024 alle ore 12:00**

Il Comune di Senigallia avvia la procedura in epigrafe emarginata mediante trattativa diretta sul MePA per l’acquisizione del servizio in oggetto con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.  
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Senigallia (AN), codice NUTS ITI32, come ben indicato nel Capitolato speciale di appalto/Condizioni particolari di contratto.

### DISCIPLINARE DI GARA

#### 1. Stazione Appaltante:

Comune di Senigallia – Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) – P.IVA 00332510429 - Centralino: 071-66291; Sito internet: [www.comune.senigallia.an.it](http://www.comune.senigallia.an.it); PEC: [comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it);

**Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.):** Dott.ssa Lucia Carotti (Responsabile Area 7 Risorse Umane), email: [l.carotti@comune.senigallia.an.it](mailto:l.carotti@comune.senigallia.an.it); tel. 071-66.29.313.

**Responsabile della procedura di gara:** Dott.ssa Marinella Monti, email: [marinella.monti@comune.senigallia.an.it](mailto:marinella.monti@comune.senigallia.an.it) – tel. 071-66.29.331 – 457.

**Informazioni sulla procedura di gara:** Dott.ssa Monti Marinella, email: [marinella.monti@comune.senigallia.an.it](mailto:marinella.monti@comune.senigallia.an.it) – tel. 071-66.29.331 – 457.

#### 2. Oggetto della TD e descrizione sommaria del servizio

La trattativa diretta ha per oggetto l’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’espletamento di attività di supporto tecnico e organizzativo ai datori di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della P.A.), le cui caratteristiche sono indicate nel Capitolato speciale di appalto/Condizioni particolari di contratto.

#### 3. Categoria del servizio

Bando Mercato elettronico Servizi, Categoria “Servizi di supporto specialistico” - Supporto specialistico in materia di sicurezza”, - CPV 79417000-0 presente sul Mepa.

#### **4. Luogo di prestazione del servizio**

Il luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto è specificato all'art. 1 del Capitolato speciale di appalto/Condizioni particolari di contratto.

#### **5. Importo complessivo presunto del servizio**

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € **19.672,12, comprensivo di proroga tecnica**, oltre IVA e ogni altro onere di legge, per la durata di 18 mesi, di cui:

€ **15.300,54** per la durata di 14 mesi;

€ **4.371,58** per l'eventuale proroga di ulteriori 4 mesi;

€ **0,00** per costi di sicurezza in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Il costo della manodopera non viene indicato trattandosi di servizio di natura intellettuale.

L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

#### **6. Durata dell'appalto**

La durata del presente appalto è di **14 mesi** decorrenti dalla data di consegna del servizio, salva la risoluzione anticipata o il recesso nei casi previsti dal capitolato speciale di appalto, dalla legge o dal codice civile.

L'Amministrazione potrà altresì richiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a 4 mesi, come indicato all'art. 2 del Capitolato speciale di appalto.

#### **7. Oneri per la sicurezza**

Gli oneri per la sicurezza sono pari a € **0,00** in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Il costo della manodopera non viene indicato trattandosi di servizio di natura intellettuale.

#### **8. Soggetti ammessi alla RDO**

Si precisano di seguito i requisiti di partecipazione che gli operatori economici devono possedere al momento dell'invio della propria domanda di partecipazione.

La partecipazione alla gara è aperta agli operatori economici presenti sul MePA nella categoria **“Servizi di supporto specialistico” – “Supporto specialistico in materia di sicurezza”**, - CPV **79417000-0**. Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere ivi abilitati, iscritti e presenti.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

b. società di professionisti;

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

**I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

**II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

**III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune,

il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici devono inoltre risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

### **Requisito di abilitazione al MePA**

L'operatore economico - in qualità di professionista, singola impresa e/o associazione o le singole imprese affidatarie eventualmente costituende in RTI - dovrà risultare abilitato al **Bando MePA: "Servizi di supporto specialistico - Supporto specialistico in materia di sicurezza"**, - CPV **79417000-0** seguendo le indicazioni pubblicate all'interno del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.

Non saranno, dunque, presi in considerazione gli operatori economici che non hanno attestato nella "richiesta di partecipazione" di essere "abilitati" al predetto bando MePA e alla categoria sopra richiesta.

### **Requisiti di carattere generale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato "Codice") nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)**.

Le circostanze di cui all'articolo 94 dal D. Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **Requisiti di ordine speciale**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

#### **➤ Requisiti di idoneità professionale**

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

##### **a) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nel modulo allegato 1 o nell'allegato 3 "dichiarazioni integrative al DGUE", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### ➤ **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Gli operatori economici dichiarano di **aver regolarmente eseguito, per committenti pubblici o privati, un servizio analogo a quello oggetto della gara.**

Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, importo. Per "servizio analogo" deve intendersi un servizio nel quale sono state svolte in maniera prevalente le attività descritte dal Capitolato speciale di appalto relativo al servizio in oggetto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

I requisiti **della Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 della Parte V dell'all. II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società di ingegneria raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai precedenti punti **b), c) e d)** sono posseduti dal/dai professionista/i che sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

#### **Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui alla **Parte V dell'allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023.**

## 9. Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 21/10/2024** attraverso la sezione della Piattaforma MePA riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 2 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma MePA. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il concorrente ha l'obbligo di visitare il sito MePA per informarsi.

## 10. Finanziamento

Il servizio è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

## 11. Criteri di aggiudicazione e di valutazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo quanto indicato al presente articolo.

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si precisa che l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato.

Saranno ammesse solamente offerte economiche al ribasso.

Non saranno ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel caso **in cui venga presentata una sola offerta (economica e tecnica), purché ritenuta valida e congrua**; in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, mentre in caso di offerte uguali (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

Resta ferma la **facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione**, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e gli operatori economici offerenti, in questo caso, non avranno diritto di intraprendere azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo.

**La ripartizione del punteggio** considerando quello massimo di 100 punti verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:

**Offerta tecnica max punti 80/100**

**Offerta economica max punti 20/100.**

L'attribuzione dei punteggi avverrà in base ai criteri di seguito indicati.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

OFFERTA TECNICA = 80 punti max				
ID	Criterio	Descrizione	Punteggio D max	Punteggio T max
1	<b>Redazione DUVRI</b>	Redazione senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in caso di appalto di servizi e/o opere indetto dalla Stazione Appaltante		<p>Redazione di 4 o più DUVRI senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione: <b>40 punti</b></p> <p>Redazione di 3 DUVRI senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione: <b>30 punti</b></p> <p>Redazione di 2 DUVRI senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione: <b>20 punti</b></p> <p>Redazione di 1 DUVRI senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione: <b>10 punti</b></p> <p>Mancata offerta di DUVRI senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione: <b>0 punti</b></p>
2	<b>Progetto migliorativo del servizio</b>	<b>Sub 2.1</b> Effettuazione di sopralluoghi straordinari in caso di urgenza con tempistiche migliorative rispetto a quanto richiesto dall’art. 1 punto a) del Capitolato speciale di appalto		<p>Presenza presso la sede indicata garantita entro 24 ore dalla chiamata: <b>20 punti</b></p> <p>Nessuna tempistica migliorativa offerta: <b>0 punti</b></p>

		<b>Sub 2.2</b> Ulteriori proposte migliorative relative allo svolgimento del servizio rispetto a quanto richiesto dall'art. 1 del Capitolato speciale di appalto	Offerta di ulteriori proposte migliorative: <b>20 punti</b>  Nessuna offerta di ulteriori proposte migliorative: <b>0 punti</b>
<b><i>PUNTEGGIO TOTALE MAX</i></b>			<b>80</b>

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi elencati nella tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente.

**Ai criteri sub n. 1, Sub 2.1, Sub 2.2, esclusivamente di tipo tabellare, verrà attribuito il punteggio in base alle dichiarazioni rese dall'operatore economico, che si assume l'onere e l'obbligo di garantire quanto indicato. Tali dichiarazioni dovranno essere riportate nella busta tecnica. Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto previsto nella tabella sopra riportata; in caso di mancata offerta o di offerta non conforme alla richiesta verrà attribuito un punteggio pari a zero.**

Il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica sarà pari, per ciascuna offerta, alla somma dei punteggi ottenuti in riferimento ai singoli elementi e sub-elementi come sopra indicati.

#### **Precisazioni sulla valutazione dell'offerta tecnica**

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento/sub-elemento di valutazione non presentato.

N.B.: Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie supportate da specifiche penali previste nel CSA. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

All'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dall'Amministrazione, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione.

#### **Offerta economica – criterio quantitativo**

Il punteggio economico complessivo è pari al massimo a 20 punti.

OFFERTA ECONOMICA = 10 punti max		
ID	Criterio	Punteggio max
1	<i>RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA</i>	20

La Commissione giudicatrice assegnerà i relativi punteggi applicando le seguenti formule:

$$P_i = 20 * (R_i/R_{max})$$

**dove:**

$P_i$  = punteggio assegnato all'offerta relativa al **ribasso** della ditta i-esima **sull'importo posto a base d'asta**;

$R_i$  = ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, offerto dalla ditta i-esima;

$R_{max}$  = massimo ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta.

Per il calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica **verranno utilizzati due decimali** arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

### **Punteggio totale**

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

### **Verifica di anomalia delle offerte**

Il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse nelle seguenti ipotesi:

- la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;
- in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **12. Documentazione richiesta di partecipazione alla gara informale tramite Trattativa Diretta sul MePA**

In aggiunta a quanto previsto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, il concorrente deve inserire sul sistema MePA la seguente documentazione:

## **12.1 Documentazione amministrativa**

- a) a pena di esclusione: Capitolato speciale di appalto**, predisposto dal Comune e allegato alla TD, firmato digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante;
- b) a pena di esclusione: istanza di partecipazione** (allegato 1) debitamente compilata; la domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1;
- c) a pena di esclusione: dichiarazioni rilasciate tramite compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE)** firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- d) a pena di esclusione: modulo dichiarazioni integrative al DGUE** firmato digitalmente dal legale rappresentante;

### **Precisazioni relative al contenuto della documentazione amministrativa**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014, reperibile sul sito internet della Stazione Appaltante, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a rispettare la clausola inserita nel Protocollo, approvato con Deliberazione di Giunta n. 267 del 25/10/2022, stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL – CISL – UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori, accessibile tramite il seguente link: [https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo\\_di\\_intesa.pdf](https://www.comune.senigallia.an.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf)
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 22 del presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### **Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## ***12.2 Documentazione tecnica (Offerta Tecnica)***

L'offerta tecnica dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche relative all'esecuzione dell'appalto, come previsto dall'art. 11 del presente Disciplinare di gara.

Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, l'offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato, che non potrà superare complessivamente le 10 facciate (foglio A4 – testo corpo 12).

**La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione di cui al precedente art. 11 del presente Disciplinare di gara.**

## ***12.3 Documentazione economica (Offerta economica)***

L'offerta economica deve essere redatta **secondo il modello “offerta economica” predisposto dall'Amministrazione** e reso disponibile tra la documentazione di gara all'interno della TD e deve indicare, a pena di esclusione, **il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara di € 15.300,54 IVA e ogni altro onere di legge esclusi.**

Non saranno accettate offerte pari allo 0% pena l'esclusione del concorrente.

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, mentre in caso di offerte uguali (ossia in caso di parità sia

sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

**L'offerta economica deve contenere i costi di sicurezza interni e i costi della manodopera.**

### **13. Soccorso istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **14. Termine e modalità per la presentazione delle offerte**

Per partecipare alla gara i concorrenti devono rendere disponibile sulla piattaforma MEPA la documentazione prevista dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e dal presente disciplinare

**entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/10/2024.**

Il suddetto termine per la presentazione delle offerte ha carattere perentorio, oltre il quale l'operatore economico partecipante non potrà più essere ammesso alla gara.

Il recapito tempestivo attraverso il portale MEPA ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) rimane ad esclusivo rischio degli operatori economici. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Senigallia ove per disguidi tecnici, compresi gli eventuali malfunzionamenti al sistema MePa, o di altra natura, l'offerta non sia disponibile sulla piattaforma MEPA entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

### **15. Procedura di aggiudicazione**

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso previsto dal sistema del MEPA come di seguito indicato:

**Seduta di gara pubblica: ore 15:00 del giorno 24/10/2024 che si terrà presso la sede centrale del Comune in Piazza Roma, 8.**

Nella seduta pubblica il Presidente del seggio di gara procederà:

- a prendere visione delle offerte pervenute;
- ad accertare eventuali cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interesse all'espletamento della funzione di Presidente da parte del soggetto ad essa deputato ai sensi dell'art. 1, co. 41 e 46 della L. 190/12 e s.m.i., dell'art. 6 bis della L. 241/90 e del Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- all'esame della documentazione amministrativa;
- all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti alla successiva fase o all'attivazione della procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Nella stessa seduta pubblica o in eventuali successive sedute pubbliche comunicate tramite MEPA, in sezione "comunicazione con i fornitori", il Presidente di seggio procederà:

- alla verifica della documentazione integrativa e all'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara (nel caso di soccorso istruttorio).

Verrà nominata la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'apertura e l'esame delle buste delle offerte tecniche in seduta pubblica.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, ai fini di un controllo formale, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nelle condizioni particolari di contratto.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, mentre in caso di offerte uguali (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà, secondo quanto indicato nel D.lgs. 36/2023, alla valutazione dell'offerta potenzialmente anomala, ai sensi dell'art. 11 del presente Disciplinare di gara.

Di tutte le sedute del seggio di gara e della Commissione giudicatrice si provvederà a redigere e sottoscrivere appositi verbali.

L'Amministrazione procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti.

## **16. Aggiudicazione definitiva**

L'Amministrazione, previa verifica dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, provvederà all'aggiudicazione definitiva mediante determinazione dirigenziale.

In caso di esito negativo della verifica dei suddetti requisiti in capo al concorrente che ha presentato la migliore offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti in graduatoria.

## **17. Precisazioni**

Con la presentazione dell'offerta il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente all'offerta stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Non saranno evase richieste di invio di file in formato diverso da quello dei file allegati alla TD.

L'offerta vincola il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'Amministrazione è vincolata solo con la stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà incondizionata di non dar corso alla procedura di gara e comunque di non concludere il contratto.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida che risulti idonea e conveniente.

Le spese di stipula del contratto saranno poste a carico dell'aggiudicatario.

## **18. Avvalimento**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali di cui al punto 8 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi a titolo di studio e professionali di cui al punto 8 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

### **19. Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le prestazioni oggetto del presente affidamento non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **20. Codice di comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [www.comune.senigallia.an.it](http://www.comune.senigallia.an.it).

### **21. Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)**

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Lucia Carotti.

### **22. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Senigallia avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I

dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Senigallia. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Senigallia.

La Responsabile dell'Area 5

*Dott.ssa Marinella Monti*